



MARINE ORISTANESI

Porto Turistico Torregrande

REGOLAMENTO DEL PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE

CAPO I PREMESSE

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

La Società Marine Oristanesi s.r.l. ha redatto il presente Regolamento che contiene tutte le norme di esercizio e di uso dell'approdo turistico e da pesca.

I rapporti con l'Autorità Marittima per quanto attiene ai problemi connessi con l'attività dell'approdo saranno intrattenuti in modo esclusivo dal Concessionario essendo il solo titolare della Concessione Demaniale Marittima.

Le norme contenute nel presente Regolamento dovranno essere scrupolosamente osservate da tutti gli Utenti dell'approdo, come definiti al successivo art. 2), e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, si trovano all'interno dell'area portuale, utilizzano ormeggi, banchine, beni e infrastrutture ricadenti negli ambiti demaniali marittimi assentiti in concessione o che prestano la loro opera nell'ambito portuale.

Esse hanno pertanto carattere obbligatorio e vincolante.

Gli Utenti dell'approdo – compresi quindi i frequentatori, anche occasionali e per il solo fatto che essi accedano ed usino l'approdo – sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite nel presente Regolamento che viene di fatto da essi accettato.

Il presente Regolamento sarà consegnato in copia da parte del Concessionario a tutti coloro che con la Società hanno un rapporto contrattuale.

Articolo 2 (Individuazione delle parti)

La Società Marine Oristanesi s.r.l., nel presente regolamento, sarà chiamata semplicemente "Società".

Con la locuzione di "Utente" verrà identificata la persona fisica, giuridica o ente che gode del diritto di utilizzo di un posto di ormeggio e dei relativi servizi portuali, o che comunque ne usufruisca, sia nelle zone destinate all'ormeggio in transito che riservato (Proprietario, Comandante o Responsabile della imbarcazione, noleggiatore, subcontraente, o chi ne esercita di fatto a qualsiasi titolo le predette funzioni ecc.) nonché tutti coloro che, anche occasionalmente, frequentino l'approdo sia da terra che da mare.

Con la denominazione "Operatore" sarà identificata la persona fisica o giuridica che svolge, nell'ambito portuale, attività di alaggio, varo, rimessaggio a terra e relativi servizi di manutenzioni e riparazioni nautiche.

Articolo 3 (Modifiche ed aggiornamenti)

La Società, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di proporre all'Ente gestore competente l'aggiornamento del presente Regolamento interno con quelle ulteriori disposizioni che si rendessero necessarie o che fossero ritenute opportune allo scopo di rendere sempre più sicuro, efficiente, funzionale, pulito e gradevole per gli Utenti l'approdo. La Società sarà ovviamente obbligata ad adeguare il presente Regolamento anche su richiesta o disposizione delle Autorità competenti.

Le eventuali modifiche apportate avranno effetto nei confronti degli Utenti solo dopo l'avvenuta approvazione da parte del predetto Ente gestore competente.

Articolo 4 (Pubblicità)

La Società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di comportamento da essa stabilite mediante affissione del presente Regolamento nei locali della Direzione del porto e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Nello spirito del presente Regolamento Interno – e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nell'approdo turistico e da pesca – la Società curerà altresì l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli Utenti dell'approdo medesimo.

Articolo 5 (Attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, sosta a terra)

L'esercizio all'interno dell'approdo di altre attività economiche non rientranti nell'oggetto della concessione (purché non concretizzino occupazione di area demaniale marittima o specchio acqueo, o esercizio di attività cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali riconducono la necessità di concessione, autorizzazione o altro provvedimento amministrativo), quali ad esempio le attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, nonché quelle che svolgono operazioni di alaggio e varo con mezzi di sollevamento (travel-lift, gru etc), dovranno essere preventivamente autorizzate dalle Autorità competenti ai sensi dell'Art. 68 del Codice della Navigazione.

Qualora le suddette attività concretizzino l'occupazione di aree demaniali marittime o specchi acquee, ovvero nei casi in cui il Codice della Navigazione o altre norme statali o locali, per l'esercizio delle predette attività, prevedano la necessità di un atto concessorio, sarà cura della Società chiedere al competente Ente gestore l'autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, delle attività oggetto della concessione demaniale. Resta inteso che in tale ipotesi, nei confronti della società affidataria si intendono vigenti i medesimi obblighi facenti capo alla società concessionaria.

È pertanto vietato l'ingresso nell'approdo di qualsiasi Operatore non in possesso dei citati titoli autorizzativi.

La sosta a terra necessaria per riparazione e manutenzione delle imbarcazioni degli Utenti diportisti e dei pescatori, potrà essere consentita unicamente nelle aree appositamente individuate e autorizzate a tale scopo dalle Autorità competenti.

CAPO II NORME GENERALI E DI SICUREZZA

Articolo 6 (Utilizzo dello scalo di alaggio e varo e dei mezzi di sollevamento)

Lo scalo di alaggio per le imbarcazioni carrellabili è disciplinato dalla Società. L'utilizzo dello stesso è subordinato al pagamento delle relative tariffe. Tali tariffe potranno essere periodicamente aggiornate.

Nel caso in cui, per le operazioni di alaggio e varo, vengano utilizzate gru, argani, verricelli, travel lift ed altri mezzi meccanici fissi e mobili in esercizio, gli stessi dovranno essere in possesso di apposito verbale di collaudo, ispezione periodica di sicurezza, polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi ed ogni altra idonea certificazione in corso di validità.

L'utilizzo del predetto scalo di alaggio/varo mediante l'impiego di mezzi di sollevamento dovrà avvenire nel rispetto dei limiti di portata e/o di tiro, espressa in tonnellate, riportato nell'apposita segnaletica presente nei citati mezzi di sollevamento e/o di tiro.

In mancanza della suddetta segnaletica sarà cura della Società e/o dell'Operatore accertarsi, attraverso la verifica della certificazione del mezzo di sollevamento/tiro, che l'operazione da effettuare rientri nella portata di sicurezza del predetto mezzo di sollevamento/tiro.

Articolo 7 (Traffico e sosta veicolare)

L'accesso veicolare all'interno dell'approdo è consentito solamente a coloro che vi sono autorizzati, in ragione della disponibilità dei posteggi di cui al Piano Parcheggio redatto dalla Società ed approvato

dall'Ente gestore competente. Tale Piano Parcheggio, nella sua versione vigente, fa parte integrante del presente Regolamento.

Ad essi è rilasciato apposito contrassegno che va tenuto debitamente in evidenza sul parabrezza del veicolo e ben visibile per il personale addetto alla vigilanza.

L'accesso è, inoltre, consentito a tutti coloro i quali, per esigenze di carico e scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico permesso.

L'utente dell'approdo, per accompagnare persone e/o depositare bagagli, può accedere con la propria autovettura al punto più vicino all'imbarcazione interessata limitatamente al tempo necessario. Il parcheggio degli autoveicoli, motoveicoli e comunque di mezzi trainanti e trainati deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate. Conseguentemente, lo stazionamento dei mezzi predetti in posizione non consentita darà luogo alla rimozione forzata con le relative spese a carico del proprietario.

Per l'esecuzione di lavori di manutenzione alle imbarcazioni ormeggiate ed alle strutture portuali, la Società autorizzerà, per iscritto, gli Operatori a sostare temporaneamente con i propri automezzi per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori stessi.

La conduzione dei veicoli deve essere effettuata con la massima cautela e ad una velocità, comunque, non superiore a 10 km all'ora.

L'accesso dei visitatori all'interno dell'ambito portuale e alle banchine può essere consentito solo previa specifica autorizzazione della Direzione del porto. Nell'area portuale non è consentita la sosta di camper e roulotte.

L'accesso è consentito senza limitazioni ai mezzi degli Organi dello Stato, dell'Autorità Marittima e delle Forze di Polizia.

La Società curerà l'apposizione di idonea segnaletica orizzontale e verticale che regolamenti il transito di persone e veicoli nell'ambito portuale, nonché i relativi divieti e obblighi di cui al presente Regolamento, citandone, ai sensi della normativa vigente, gli estremi dello stesso.

Dovranno, inoltre, essere scrupolosamente rispettate le norme previste nelle ordinanze emesse dalle Autorità competenti.

Articolo 8

(Accesso e sosta del naviglio da diporto e delle unità da pesca)

L'approdo è consentito in ogni tempo solo alle unità da diporto, preventivamente ed obbligatoriamente autorizzate dalla Direzione del porto, nonché, gratuitamente, alle unità dello Stato; in caso di cattivo tempo o di forza maggiore l'accesso e l'approdo è consentito al naviglio in genere previa comunicazione alla Direzione del porto. È consentito l'accesso e l'approdo verso e nella zona riservata al Cantiere anche per imbarcazioni diverse da quelle da diporto.

Per le unità da pesca l'accesso e l'ormeggio è consentito alle unità che hanno comunicato all'Autorità Marittima il porto di Torregrande quale "porto base". È altresì consentito l'accesso e la sosta temporanea alle unità da pesca che, pur non avendo dichiarato il porto di Torregrande quale "porto base", hanno necessità di accedere all'approdo al solo scopo di sbarcare il pescato ed abbiano preventivamente informato l'Autorità Marittima di tale operazione.

I posti di ormeggio sono contrassegnati con un numero. I posti destinati ad uso transito sono inoltre contraddistinti da una bordatura in colore rosso (o di altro colore deciso insindacabilmente dalla Società).

All'interno dell'approdo turistico è presente un'area destinata ad ospitare le imbarcazioni in transito. L'area riservata all'ormeggio delle imbarcazioni in transito dovrà comunque prevedere, proprio in funzione della sua specifica utilizzazione, la possibilità di accogliere imbarcazioni di misura e dimensioni diverse rispetto a quelle previste nella configurazione tipica, sempre all'interno del rispetto dei criteri di sicurezza della navigazione. A insindacabile giudizio della Società anche i residui posti possono essere destinati al transito.

Le richieste che di volta in volta perverranno potranno essere accolte e soddisfatte, anche con l'utilizzo di modalità di ormeggio diverse, per esempio tramite l'affiancamento ai pontili di imbarcazioni, anche al fine di garantire e facilitare le operazioni di carico e scarico e di eventuali operazioni non ordinarie ed impreviste.

Articolo 9

(Dighe foranee e zone vietate)

È vietato l'accesso sulle dighe foranee e/o in altre zone che possono comportare pericolo per la pubblica incolumità.

Articolo 10

(Posti barca e ormeggio delle unità)

Le dimensioni massime dei singoli posti barca delle unità da diporto sono state definite in conformità a quanto indicato nelle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione di porti turistici", con tolleranza massima del 5% in lunghezza e dell'1% in larghezza (tenuto conto di corpi morti o altri dispositivi immersi).

Per l'utente pescatore il posto barca sarà largo quanto l'ingombro massimo dell'imbarcazione. La distanza tra le imbarcazioni non potrà essere superiore ad un metro.

Articolo 11

(Ormeggi ad uso pubblico o di transito)

Un numero di posti barca non inferiore ad un decimo della capacità del bacino riservato al Diporto è riservato alle imbarcazioni in transito. La Società ha, inoltre, il diritto di destinare al transito altri posti barca rimasti liberi.

Gli Utenti in transito al loro arrivo devono contattare sul canale 09 del VHF la Direzione del porto, attendere all'esterno del bacino sino a quando non avranno ricevuto l'assegnazione del posto barca e le altre necessarie istruzioni e disposizioni.

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle unità in transito dovranno, appena ormeggiati, recarsi presso gli uffici della Direzione del porto e registrarsi, fornire le informazioni ed i documenti dell'imbarcazione nonché un documento di identità.

La durata della permanenza deve essere indicata nella richiesta di ormeggio da formularsi all'atto della registrazione.

L'unità in transito, e cioè che giunge nell'approdo turistico senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Direzione del porto, potrà utilizzare gli ormeggi destinati all'uso transito qualora ve ne sia disponibilità ad essa adeguata al momento del suo ingresso nell'approdo turistico.

L'ormeggio di transito non è riservabile, se non da parte della Direzione del porto, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore, ovvero dall'Autorità Marittima.

L'ormeggio di transito è gratuito per un periodo di permanenza massima pari a 12 ore compreso tra le ore 08:00 e le ore 20:00.

L'Utente che usufruisce di un posto d'ormeggio ad uso transito, nella fascia oraria compresa tra le ore 08:00 e le ore 20:00, non è tenuto a corrispondere alcuna tariffa di sosta.

Per gli Utenti che usufruiscono del predetto ormeggio oltre tale periodo di gratuità valgono le condizioni previste al successivo art. 26.

Articolo 12

(Norme particolari per le unità all'ormeggio)

Tutti gli Utenti, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio da loro occupato, all'arrivo nell'approdo turistico dell'unità, devono recarsi, senza indugio, alla Direzione del porto e compilare una "Dichiarazione d'arrivo", su cui verranno riportati tutti i dati dell'unità e dell'Utente nonché le condizioni di ormeggio.

Le imbarcazioni degli Utenti diportisti e pescatori devono essere ormeggiate in sicurezza e secondo le corrette norme marinarie. Esse, inoltre, dovranno possedere tutti i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione.

La Società fornisce l'assistenza all'ormeggio secondo la disponibilità del personale presente e il traffico, ferma restando l'esclusiva responsabilità del comandante dell'unità durante la manovra di ormeggio.

È fatto obbligo agli Utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi. Di ogni eventuale danno alle attrezzature portuali e alle imbarcazioni, sarà pienamente responsabile l'Utente e il comandante dell'unità solidalmente.

La Società non è in alcun caso responsabile di danni conseguenti ad inefficienze o insufficienze nell'ormeggio delle imbarcazioni.

Al fine di consentire una rapida movimentazione in caso di emergenza, il comandante dell'unità, qualora la stessa rimanga incustodita all'ormeggio, deve lasciare le chiavi d'accesso e quelle di accensione dei motori presso la Direzione del porto secondo le procedure da quest'ultima definite, e comunque senza che la Società ne assuma la custodia.

Articolo 13 **(Ancoraggio)**

Eccezione fatta per i casi di forza maggiore, è vietato dare fondo alle ancore nello specchio acqueo dell'approdo. In questa ipotesi deve essere data comunicazione scritta alla Società entro un'ora dall'evento.

L'Utente è comunque responsabile dei danni derivanti da questa operazione.

Articolo 14 **(Manovre in porto)**

Lo specchio acqueo portuale è destinato unicamente alle manovre di ormeggio, disormeggio, ingresso e uscita delle imbarcazioni.

L'Utente diportista o pescatore nell'eseguire le manovre all'interno dell'approdo e in particolare quelle di ormeggio e di disormeggio, ferma restando la piena responsabilità della conduzione dell'unità e dell'attuazione della propria manovra, dovrà sempre attenersi alle disposizioni del presente Regolamento nonché a quelle impartite dalla Società o dal personale autorizzato. Tali manovre dovranno essere eseguite in modo da non arrecare molestia o danno alle altre imbarcazioni o alle opere portuali.

Qualora durante la manovra le eliche dell'imbarcazione prendano una drappa, è obbligo dell'Utente informare immediatamente la Direzione del porto. In ogni caso è vietato eseguire personalmente interventi subacquei.

La navigazione a vela è proibita nell'ambito portuale. È fatto divieto a tutte le unità di impegnare l'imboccatura del porto, di navigare nell'ambito portuale con la sola propulsione a vela o motore/vela. In caso di avaria al motore o di unità a sola propulsione velica si dovrà dare comunicazione al personale di servizio ed attendere assistenza. È in ogni caso vietata, all'interno dell'approdo la navigazione a mezzo di windsurf, natanti a remi, canoe e moto d'acqua. All'interno dell'ambito portuale è inoltre vietata ogni tipo di evoluzione non connessa con le manovre di ormeggio e disormeggio.

La velocità massima consentita all'interno dell'approdo è di 2 nodi (km/h 3,7), o alla minima consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo. La presente disposizione si applica a qualsiasi tipo di imbarcazione che transita nell'approdo.

In ogni caso, l'accesso all'approdo turistico e da pesca è vietato ad unità con pescaggio inadeguato rispetto alla profondità dei fondali, indicata nelle pubblicazioni nautiche ufficiali dello Stato o dalle ordinanze emesse dall'Autorità Marittima.

A tal fine, la Società renderà pubblica ogni notizia di interesse per la salvaguardia della vita umana, la sicurezza della navigazione e la tutela della pubblica incolumità (variazioni della profondità dei fondali, modifiche alle caratteristiche strutturali di opere ed arredi portuali, avaria o rimozione di segnalamenti marittimi etc.), e ne darà immediata comunicazione all'Autorità Marittima al fine di consentire l'adozione dei necessari provvedimenti.

Articolo 15 **(Casi di forza maggiore e di emergenza)**

In caso di particolari condizioni meteorologiche, di pericolo per la vita umana in mare o in qualsiasi situazione di emergenza, la Società potrà chiedere anche la collaborazione degli equipaggi delle imbarcazioni presenti.

La Società, i responsabili dell'impianto fisso di distribuzione carburanti, dei cantieri navali, nonché tutti gli altri eventuali operatori, in caso d'incendio, di inquinamento o di qualsiasi altra emergenza, potranno in essere tutte le azioni ed i mezzi per fronteggiare le precitate emergenze, comunicando immediatamente l'evento all'Autorità Marittima e alla Sala operativa del Comando dei Vigili del Fuoco, tramite numero telefonico 115 o numero telefonico unico di emergenza 112.

Articolo 16 **(Piano di Emergenza)**

La Società ha predisposto apposito piano di emergenza portuale, composto da una planimetria con evidenziata l'ubicazione dei seguenti impianti/presidi:

- Impianto antincendio con relative attrezzature complementari;
- Ubicazione delle colonnine di fornitura idrica ed elettrica alle unità ormeggiate, con indicazione delle linee, condutture e dispositivi di intercettazione;

- Ubicazione delle aree di sosta dei veicoli e delle zone di accesso e transito nell'ambito portuale;
- Ubicazione dei contenitori rispettivamente per gli oli esausti e per le batterie;
- Equipaggiamenti ed attrezzature previste in caso d'emergenza per incendio o inquinamento, con indicazione delle quantità e tipologie;
- Procedure di sicurezza e di emergenza;
- Elenco nominativo degli addetti alla gestione delle emergenze e al servizio antincendio.

Tale Piano di Emergenza è consultabile ed a disposizione presso gli uffici della Direzione del porto ed i luoghi presidiati.

Articolo 17 **(Norme di sicurezza e per prevenire gli inquinamenti)**

Nell'ambito dell'intera area portuale è vietato:

- l'abbandono o il getto di immondizie di qualsiasi genere, di oggetti ed ogni altra sostanza liquida o solida sia in acqua, sia sulle banchine e pontili;
- il lavaggio delle imbarcazioni se non con prodotti ecologici autorizzati dal Ministero dell'Ambiente all'uso in mare;
- il lavaggio delle stoviglie e delle vele sui pontili;
- lo svuotamento di acqua di sentina, la pulizia dei serbatoi e delle casse carburanti ed oli (la sostituzione dell'olio dei motori può essere effettuata solo nelle apposite aree di Cantiere). Le batterie esauste dovranno essere conferite negli appositi contenitori;
- l'uso degli impianti igienici di bordo con diretto scarico a mare;
- l'accensione di fuochi;
- usare fonti luminose di colore e potenza tali da creare interferenze con la segnaletica portuale.
- l'esecuzione di lavori subacquei se non espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima in ottemperanza a quanto previsto dalla specifica Ordinanza della Capitaneria di Porto di Oristano. L'esecuzione dei predetti lavori, unitamente a copia del provvedimento autorizzativo dovranno essere trasmessi alla Società prima dell'esecuzione degli stessi;
- la pesca sia professionale che sportiva, esercitata con qualsiasi sistema e mezzo, compresa quella subacquea;
- effettuare la balneazione.

Articolo 18 **(Prescrizioni e verifiche concernenti la sicurezza)**

Le imbarcazioni degli Utenti devono essere in regola con le vigenti disposizioni di legge relative al naviglio da diporto nazionale ed estero e devono essere efficienti ai fini della sicurezza della navigazione.

Con riferimento ad eventuali lavori, anche di lieve entità, che dovessero essere effettuati sulle unità da diporto o da pesca da parte di prestatori d'opera incaricati dall'Utente, quest'ultimo si assume la responsabilità della verifica degli adempimenti sulla sicurezza del lavoro da parte dei suoi incaricati, sollevando e tenendo indenne la Società da qualsivoglia responsabilità, anche della richiesta di autorizzazione obbligatorie, in ordine all'operato di tali prestatori d'opera.

Nell'approdo e nelle vicinanze dell'approdo è vietato l'uso di apparati VHF per le comunicazioni che non siano strettamente legate ad operazioni portuali, di soccorso o per prove tecniche di operatività.

La Società avrà la facoltà, nell'ambito del contratto di utilizzo, di stabilire eventuali norme di sicurezza aggiuntive per assicurare la migliore gestione dell'approdo.

Le imbarcazioni ritenute non in regola con le prescrizioni concernenti la sicurezza e la tutela ambientale, previa formale contestazione, potranno essere rimosse dall'approdo.

Articolo 19 **(Procedure antincendio e antinquinamento)**

Nell'eventualità che all'interno dell'approdo turistico e da pesca si verifichi una situazione d'emergenza quale, ad esempio, un incendio o lo sversamento a mare di idrocarburi o sostanze inquinanti, fermo restando l'obbligo della Società di intervenire prontamente per

ridurre e/o contenere l'emergenza in attesa dell'arrivo sul posto del personale e dei mezzi dei Vigili del fuoco e/o di altro personale specializzato all'uopo individuato dall'Autorità Marittima, il coordinamento delle operazioni è assunto dall'Autorità Marittima che provvederà ad attuare le previsioni contenute nella locale pianificazione antincendio dell'approdo nonché, se del caso, nel locale *"Piano operativo di pronto intervento locale per gli inquinamenti del mare da idrocarburi e da altre sostanze nocive"*.

In caso di incendio la direzione tecnica delle operazioni sarà assunta dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto sul posto che potrà avvalersi anche della collaborazione di personale specializzato della Società.

Al fine di evitare ogni incidente che possa provocare incendi, inquinamenti od altro danno, l'Utente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Deve essere evitata ogni anomala predisposizione che possa determinare il pericolo di incendio, scoppio o comunque la possibilità di arrecare danni alle imbarcazioni vicine o alle installazioni a terra.
- È assolutamente vietato fumare nelle aree adibite al rifornimento e sulle imbarcazioni durante le operazioni di rifornimento;
- È assolutamente vietato, nell'ambito dell'approdo, escluse le aree di Cantiere, qualsiasi modalità di rifornimento, anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, ancorché autotrasportati, sia con qualsivoglia cisterna. In caso di assoluta necessità sarà necessario richiedere espressa autorizzazione scritta alla Società;
- Le imbarcazioni nell'approdo non devono detenere alcuna sostanza pericolosa o suscettibile di esplosione, oltre i fuochi regolamentari di sicurezza (razzi, fuochi a mano ecc.) e i combustibili necessari all'uso. Le installazioni e gli apparecchi predisposti per i combustibili devono essere conformi al regolamento in vigore per le imbarcazioni di quella categoria;
- Il compartimento motore di ogni imbarcazione dovrà essere efficacemente areato prima di ogni messa in moto.
- Le apparecchiature elettriche di ciascuna imbarcazione dovranno essere in condizione di perfetto funzionamento, isolamento e manutenzione, così pure gli impianti elettrici di bordo, tranne in caso di barche che vanno al Cantiere per effettuare adeguamenti e riparazioni a detti impianti;
- I compartimenti contenenti le bombole di gas liquido dovranno essere convenientemente areati e conformi alle norme vigenti.
- Gli estintori montati sulle imbarcazioni dovranno essere nel numero prescritto dalle norme vigenti ed in perfetto stato di funzionamento.
- ogni imbarcazione, prima di ormeggiarsi, deve controllare che non esistano residui di perdite di idrocarburi in sentina e che non vi siano in atto perdite degli stessi.

Al verificarsi di eventuali emergenze si dovrà procedere come di seguito riportato:

- In caso di incendio a bordo di un'imbarcazione, dovranno essere messi in funzione, con la massima efficacia, i mezzi più idonei allo spegnimento ed isolamento delle fiamme sia da parte del personale della stessa, che di quello delle imbarcazioni vicine, avvisando nel contempo coi mezzi più rapidi possibili la Società, ed informando subito l'Autorità Marittima. In particolare l'imbarcazione incendiata deve essere immediatamente isolata, a cura del personale dipendente della Società o del comandante della imbarcazione medesima;
- In caso di incendio nelle zone limitrofe all'approdo gli Utenti dovranno provvedere ad allontanare l'imbarcazione al più presto possibile raggiungendo a piedi il punto d'ormeggio della propria unità. È data espressa facoltà alla Direzione del porto di rimuovere comunque le imbarcazioni con persone di propria fiducia;
- In caso di versamento accidentale di idrocarburi sulle banchine o nello specchio acqueo, l'Utente responsabile dovrà immediatamente avvisare la Società e l'Autorità Marittima, provvedendo nel contempo ad avviare, con i mezzi a sua

disposizione, la bonifica della zona interessata e ad informare il personale delle imbarcazioni vicine e quanti si trovano in luogo. La bonifica della zona interessata, sotto il coordinamento dell'Autorità Marittima, sarà effettuata dalla Società con proprio personale e materiale all'uopo in dotazione.

- L'intervento di bonifica sarà effettuato a cura della Società anche nei casi in cui non sia individuato l'Utente responsabile e lo sversamento risulti causato da ignoti.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza delle emergenze di cui al presente articolo, oltre all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali, sono a carico dell'Utente responsabile.

Articolo 20

(Operazioni di bunkeraggio)

Le operazioni di bunkeraggio alle unità, tramite l'impianto fisso di distribuzione carburanti, dovranno essere effettuate con l'osservanza della vigente normativa in materia.

Il rifornimento di carburanti alle imbarcazioni deve essere effettuato esclusivamente per mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti esistente nell'approdo.

Sulle imbarcazioni ormeggiate il carburante può essere tenuto solo negli appositi serbatoi fissi a norma di legge; nessun altro recipiente contenente carburante può essere lasciato a bordo.

Per le unità da diporto che non hanno serbatoi fissi, il carburante può essere portato a bordo solo al momento dell'utilizzo dell'unità e comunque solo utilizzando gli specifici contenitori all'uopo predisposti e omologati per tale tipologia di utilizzo.

Qualora i proprietari delle imbarcazioni non osservino le cautele e le prescrizioni previste dai precedenti commi o dal precedente art. 19, i responsabili della gestione dell'impianto fisso di distribuzione carburanti sospenderanno, o non inizieranno, le operazioni di rifornimento, segnalando alla Società le eventuali inosservanze commesse dagli Utenti.

CAPO III

NORME INERENTI ALL'UTILIZZO DEGLI ORMEGGI E DEI SERVIZI

Articolo 21

(Responsabilità)

Resta espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità da custodia a carico della Società, in quanto il servizio di vigilanza di cui al successivo articolo 31 concerne esclusivamente la vigilanza generica sulle strutture portuali e sul rispetto delle norme di comportamento da parte degli Utenti, senza alcun obbligo di vigilanza specifica sulle imbarcazioni e sulle persone che se ne servono.

L'impianto portuale sarà assicurato dalla Società contro i rischi della responsabilità verso i terzi.

Articolo 22

(Piano degli ormeggi)

Gli ormeggi sono assegnati, ai fini dell'utilizzazione, a lungo od a breve termine secondo le esigenze degli Utenti sulla base dei criteri stabiliti dalla Società. Il piano degli ormeggi, riferito agli Utenti con contratto annuale, potrà essere modificato in qualsiasi momento a seguito di sopravvenute necessità.

L'Utente diportista e pescatore deve dichiarare le esatte dimensioni dell'imbarcazione ed il pescaggio. La Società si riserva il diritto di effettuare una verifica delle reali dimensioni ed ingombri delle imbarcazioni.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri del natante, cioè la "lunghezza massima" riportata nei documenti e/o certificazioni ufficiali dell'unità. Ogni posto barca è distinto da un numero progressivo e a ciascun posto barca può essere ormeggiata una sola imbarcazione.

Per il Diporto, ogni posto barca è corredato di un sistema di ormeggio la cui manutenzione sarà a cura della Società (una catena di risalita ed una cima di tonneggio).

Per gli Utenti Pescatori l'ormeggio delle imbarcazioni dovrà essere effettuato con catenaria o corpo morto con altezza massima di cm. 40, la cui messa in opera e manutenzione sarà a cura dell'Utente Pescatore, sotto diretta sorveglianza della Società.

Le imbarcazioni da pesca dovranno essere ormeggiate secondo il

Piano Ormeggi del Settore Pesca redatto dalla Società ed approvato dall'Ente gestore competente. Tale piano ormeggi fa parte integrante del presente Regolamento e potrà essere modificato in qualsiasi momento a seguito di sopravvenute necessità, ma tale modifica dovrà essere preventivamente approvata dal suddetto Ente gestore competente.

Articolo 23

(Assegnazione degli ormeggi)

L'Utente diportista o pescatore che intende usufruire dell'ormeggio e dei servizi di cui all'Art. 30 del presente Regolamento, deve presentare domanda, corredata della documentazione richiesta, alla quale la Società dovrà dare risposta entro 60 giorni, e stipulare contratto secondo lo schema predisposto dalla Società.

La Società assegnerà il posto barca sulla scorta di una graduatoria risultante dalle richieste pervenute e protocollate secondo il Piano di Ormeggi di cui all'Art. 22 e riscuoterà anticipatamente la tariffa relativa come da tariffe vigenti.

Articolo 24

(Uso dell'ormeggio)

All'Utente non è consentita la cessione a terzi del posto barca assegnato, così come non è ammesso lo scambio dei posti barca da parte degli Utenti.

Nei casi di cessione a terzi del posto barca assegnato (scambio non autorizzato dei posti barca e subaffitto) il contratto di ormeggio sarà risolto di diritto.

La vendita della unità da diporto non costituisce per il compratore diritto al subentro nell'uso del posto barca che invece deve essere preventivamente autorizzato dalla Società.

Nei casi di risoluzione di diritto previste del contratto di ormeggio, ad eccezione dell'ipotesi di revoca della concessione demaniale, l'Utente diportista è obbligato a rimuovere l'imbarcazione. Ove non provveda la Società è espressamente autorizzata, senza necessità di alcuna formalità salvo il preavviso di giorni 10 a mezzo di lettera raccomandata, a procedere con oneri a carico dell'Utente alla liberazione del posto barca mediante spostamento ovvero allaggio dell'imbarcazione, ferma l'esclusione di qualsivoglia obbligo di custodia. Resta espressamente salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Nel caso di prevista assenza dall'ormeggio superiore a tre giorni, anche nell'ipotesi di allaggio dell'imbarcazione, l'Utente diportista deve darne comunicazione alla Società indicando il periodo di assenza. Durante il periodo di assenza l'ormeggio rimane a disposizione della Società che può disporre l'assegnazione temporanea a terzi.

Articolo 25

(Durata del contratto)

Il contratto avrà la durata stabilita dalla Società compatibilmente con la durata della concessione demaniale della quale essa stessa è titolare.

Articolo 26

(Tariffe di ormeggio e tariffe per servizi)

Le tariffe di ormeggio potranno essere modificate dalla Società solo dopo l'avvenuta approvazione da parte del consiglio di amministrazione e l'avvenuta pubblicizzazione anche mediante affissione nell'ambito portuale.

Le tariffe dovranno essere rese note anche agli enti competenti mediante trasmissione delle stesse.

Per gli utenti pescatori saranno pubblicizzate le tariffe relative alla fornitura dei servizi.

Il pagamento dei servizi avverrà secondo le modalità, condizioni e patti riportati nel contratto per l'utilizzazione del posto barca e del contratto servizi generali pesca.

L'ormeggio delle unità nei posti riservati al transito è gratuito qualora lo stesso non ecceda le 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 08,00 alle ore 20,00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.

Oltre tale periodo l'Utente che utilizza l'ormeggio riservato al transito dovrà corrispondere la relativa tariffa giornaliera.

Il pagamento delle tariffe di transito dovrà essere effettuato in via anticipata contestualmente alla registrazione.

La tariffa giornaliera di transito comprende la notte del giorno di arrivo e si estende fino alle 08:00 del giorno successivo.

Per permanenze di almeno tre giorni la Società applicherà uno sconto del 10% sull'intero importo.

Gli Utenti che utilizzano gli ormeggi riservati al transito sono comunque tenuti al pagamento dei servizi generali portuali commisurati al periodo di effettiva permanenza all'ormeggio.

Articolo 27

(Disponibilità dei posti barca)

L'Utente ha la disponibilità dell'ormeggio che la Società assegna per il periodo specificato nel contratto.

La Società si riserva la facoltà di variare i posti di ormeggio per motivi tecnici, per errata valutazione delle effettive dimensioni e dell'ingombro, per condizioni meteo avverse, per esigenze di sicurezza, per lo svolgimento di lavori e manutenzioni varie. L'Utente non può rifiutarsi di variare il posto.

Eventuali barche in avaria o prive di equipaggio, ove ricorrano gli eventi sopradetti, potranno essere rimosse, a cura della Società ed a spese dell'Utente.

Le unità rinvenute all'ormeggio prive di titolo autorizzativo potranno essere rimosse dalla Società, anche forzatamente a mezzo di terzi appaltatori incaricati.

Dovrà comunque essere garantito dalla Società concessionaria in ogni momento:

- l'ormeggio di mezzi navali di Guardia Costiera, Forze Armate e di polizia, servizi di soccorso o emergenza, pubbliche amministrazioni dello Stato e degli enti locali, per lo svolgimento dei prioritari compiti istituzionali e di polizia;
- l'ormeggio di altre unità navali per fini di rifugio o forza maggiore, in caso di avverse condizioni meteo-marine o altri motivi di salvaguardia della vita umana, sicurezza della navigazione e tutela della pubblica incolumità, per il tempo strettamente necessario e compatibilmente con le caratteristiche delle unità in parola.

Articolo 28

(Cambio imbarcazione)

Nel caso in cui l'Utente acquisti una nuova imbarcazione durante il periodo di validità del contratto dovrà darne immediata comunicazione alla Società.

L'Utente, prima di utilizzare il posto barca, deve essere espressamente autorizzato dalla Società che provvederà, altresì, a proporre un nuovo contratto della durata limitata al termine del contratto precedente.

Nel caso in cui le caratteristiche della nuova imbarcazione necessitino di un differente posto barca la Società si riserva di proporre un nuovo contratto.

Articolo 29

(Lavori alle imbarcazioni)

I lavori di riparazione, raddobbo dei natanti e di manutenzione alle carene, dovranno essere eseguiti esclusivamente nelle aree all'uopo espressamente attrezzate per tali lavori. Eventuali lavori di piccola entità che possono essere fatti con l'unità all'ormeggio potranno essere effettuati unicamente dagli Operatori indicati all'articolo 5, primo comma, del presente Regolamento, nel rispetto delle prescrizioni che la Società potrà impartire.

Articolo 30

(Servizi associati all'utilizzo dei posti d'ormeggio)

È prevista la fornitura agli Utenti diportisti dei seguenti servizi:

- Assistenza alle operazioni di ormeggio e disormeggio da mare e da terra;
- Vigilanza area portuale;
- Pulizia dei pontili, delle banchine, aree a terra e dello specchio acqueo;
- Ritiro dei rifiuti sulla base della vigente normativa;
- Ritiro e deposito degli oli, dei filtri motore e delle batterie esauste;
- Illuminazione pubblica del Porto;
- Servizio fari ingresso al Porto;
- Fornitura di acqua potabile compatibilmente con la disponibilità della rete; somministrazione acqua industriale;
- Fornitura di energia elettrica in banchina;

- Diffusione bollettini meteo;
- Parcheggio auto;
- Servizio antincendio;
- Primo intervento per i sinistri che si dovessero verificare in porto;
- Servizi igienici e docce;
- Servizio VHF;
- Servizio Wi-Fi.

Agli Utenti pescatori la Società fornirà i seguenti servizi generali portuali:

- Ritiro dei rifiuti sulla base della vigente normativa;
- Ritiro e deposito degli oli, dei filtri motore e delle batterie esauste;
- Illuminazione pubblica del Porto;
- Servizio fari ingresso al Porto;
- Vigilanza area portuale;
- Somministrazione acqua industriale;
- Fornitura di energia elettrica in banchina su richiesta;
- Diffusione bollettini meteo;
- Parcheggio auto;
- Servizio antincendio;
- Primo intervento per i sinistri che si dovessero verificare in porto;
- Servizio VHF;
- Servizio Wi-Fi;
- Deposito, previa richiesta, di attrezzature da pesca in area all'uopo individuata dalla Società.

I servizi di cui sopra godono della clausola di esclusiva ex art. 1567 c.c.

Per eventuali usi e consumi di energia elettrica o acqua potabile al di fuori del normale potranno essere stabilite tariffe supplementari.

La Società non risponde di eventuali disservizi dovuti a motivi di forza maggiore, quali interruzione dell'erogazione di acqua, luce, etc.

Il ritiro dei rifiuti, sia per gli utenti diportisti che pescatori, avviene nel rispetto del “*Piano di gestione dei rifiuti*” approvato dall'Autorità Marittima d'intesa con la Regione ai sensi dell'art. 5, comma 4 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 197 o, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 5, comma 8 del medesimo Decreto Legislativo 197/2021, secondo le modalità previste nel sistema di gestione dei rifiuti comunale che comprende anche il ritiro dei rifiuti nell'ambito del porto turistico di Torregrande.

Articolo 31 (Vigilanza)

La Società curerà la vigilanza per ciò che attiene il controllo di tipo preventivo degli ormeggi, dello stato di sicurezza delle imbarcazioni ormeggiate e in genere dell'ambito portuale. Tale servizio verrà svolto a mezzo di proprio personale e/o ditta esterna che indosserà una tenuta di particolare richiamo per indicare la loro presenza e funzione.

Il personale addetto al servizio di vigilanza dovrà assicurare il rispetto da parte di tutti delle norme vigenti, delle disposizioni previste dal presente Regolamento e di tutte le altre prescrizioni legittimamente impartite.

Gli addetti alla vigilanza debbono tempestivamente comunicare alla Società i nominativi dei trasgressori per i conseguenti provvedimenti da adottare a loro carico. In caso di turbativa o molestia o di grave infrazione da parte di un Utente, equipaggio od ospiti, è riconosciuta alla Società la facoltà di espellerli.

Articolo 32 (Occupazione di aree coperte e scoperte)

La Società può consentire l'occupazione di qualsiasi genere di aree coperte e scoperte ad Utenti diportisti, pescatori ed operatori con la stipula di appositi contratti dai quali dovrà risultare la durata nonché ogni altra condizione e disposizione specifica.

Per l'occupazione di qualsiasi genere di aree coperte e scoperte, e per l'utilizzo di utenze e servizi nel piazzale devono essere corrisposti alla Società gli importi delle tariffe dalla stessa fissate.

Articolo 33

(Deposito e pulizia delle attrezzature da pesca)

All'Utente pescatore è vietato il deposito anche temporaneo di reti, nasse, barchini ed attrezzature varie all'interno dell'approdo.

Le sole reti potranno essere depositate nell'area delimitata dalla riga gialla in adiacenza del posto barca e debbono essere pulite, ordinate e coperte in modo da non deturpare il decoro dell'approdo e potranno essere pulite a condizione che si eviti il versamento in mare dei rifiuti.

I rifiuti prodotti dovranno essere smaltiti secondo le medesime procedure di cui al precedente articolo 30. La Società, previa richiesta dell'Utente pescatore, potrà individuare un'area per il deposito delle attrezzature da pesca.

Articolo 34 (Divieti)

Ogni lavoro che comporti disagi o molestia agli altri Utenti dovrà essere effettuato nelle zone espressamente riservate secondo le disposizioni emanate di volta in volta dalla Società.

Per quanto precede all'interno dell'approdo è vietato:

- l'abbandono od il getto di immondizie ed ogni altra sostanza liquida o solida che possa provocare odori sgradevoli o insudiciamento delle banchine o che in ogni modo diminuisca la gradevolezza dell'approdo;
- depositare reti, nasse, barchini e attrezzatura varia da pesca nelle banchine, nei pontili e nei piazzali;
- il lavaggio delle imbarcazioni con l'acqua potabile;
- in assenza di persone a bordo dell'imbarcazione è vietato lasciare i motori accesi. In caso di violazione, il personale della Società è autorizzato allo spegnimento degli stessi;
- in mancanza di specifica autorizzazione della Società, l'uso di generatori, le prove di motori e qualsiasi altra operazione che generi rumore molesto prima delle ore 09.00 e dopo le ore 22.00, nonché dalle ore 13.00 alle ore 15.00, nonché, in maniera permanente, l'uso di proiettori e sirene;
- ingombrare con oggetti, materiali, tenders o altro le banchine, i moli e i pontili.

È fatto inoltre divieto assoluto di manomettere gli ormeggi, nonché di apportare modifiche e/o aggiunte alle strutture esistenti se non espressamente autorizzati dalla Società.

Articolo 35 (Animali domestici)

In tutto l'ambito portuale è vietato tenere cani sciolti e senza museruola. In ogni caso i proprietari dovranno tenerli sotto controllo e prendere tutte le precauzioni affinché non arrechino molestia o disturbo, rimanendo in ogni caso responsabili per eventuali danni arrecati.

Articolo 36 (Approvazione)

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 29 Dicembre 2025.

Articolo 37 (Foro competente)

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra gli Utenti e fra questi e la Società, viene eletto quale foro competente quello di Oristano.

§§§ §§§ §§§

La Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Enti Locali e Finanze, Servizio territoriale demanio e patrimonio di Nuoro e Oristano con determinazione n. 116 del 15/01/2026 ha preso atto e reso esecutivo il Regolamento del porto turistico di Torregrande approvato dal Consiglio di Amministrazione il 29 Dicembre 2025.

§§§ §§§ §§§